

Tra l'altro la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica non ha adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire il rispetto delle norme sullo stordimento degli animali durante la macellazione e per garantire adeguate ispezioni e adeguati controlli delle macellazioni.

La Commissione rileva che tanto alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato quanto oltre tale data, e malgrado determinati sforzi delle autorità elleniche, la Repubblica ellenica non ha preso tutti i provvedimenti necessari per sanare le mancanze ad essa addebitate. La maggioranza delle raccomandazioni rivolte alle autorità elleniche non sono state concretizzate o lo sono state in maniera insufficiente. D'altro canto, le relazioni di spedizione forniscono un quadro molto inquietante circa la realizzazione dei provvedimenti di cui sopra.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11 dicembre 1991, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 3 del 5 gennaio 2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 340 del 31 dicembre 1993, pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Francia) il 12 settembre 2007 — Società Papillon/Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

(Causa C-418/07)

(2007/C 283/32)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'Etat

Parti

Ricorrente: Società Papillon

Convenuto: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Questioni pregiudiziali

1) Se l'impossibilità, risultante dal regime definito dagli artt. 223 A e segg. del Code général des impôts, di includere nell'ambito di un gruppo fiscale integrato una controllata indiretta della società madre, controllata tramite una società controllata la quale, avendo sede in un altro Stato membro della Comunità europea e non esercitando alcuna attività in

Francia, non è assoggettata all'imposta francese sulle società e non può pertanto appartenere al gruppo — in quanto il beneficio fiscale risultante dal regime dell'«integrazione fiscale» produce i suoi effetti sul regime impositivo della società madre del gruppo, che può compensare utili e perdite realizzati da tutte le società del gruppo integrato e beneficiare della neutralizzazione fiscale delle operazioni interne al gruppo — costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento, in ragione della conseguenza fiscale della scelta della società madre di detenere una controllata indiretta tramite una controllata francese ovvero tramite una controllata avente sede in un altro Stato membro.

2) Nell'ipotesi di soluzione affermativa, se una restrizione siffatta si possa giustificare, vuoi per la necessità di preservare la coerenza del sistema dell'«integrazione fiscale», segnatamente i meccanismi di neutralizzazione fiscale delle operazioni interne al gruppo, in considerazione delle conseguenze di un sistema che considererebbe la società controllata stabilita in un altro Stato membro come appartenente al gruppo ai soli fini del suo controllo indiretto, pur restando necessariamente esclusa dall'applicazione del regime del gruppo, atteso che non rientra nel regime impositivo francese, vuoi per qualsiasi altra esigenza imperativa di interesse generale.

Ricorso proposto il 12 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-419/07)

(2007/C 283/33)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti K. Mojzesowicz e V. Bottka)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che il Regno di Svezia ha omesso di adempiere i suoi obblighi ai sensi della direttiva 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾ (direttiva sulla concorrenza), in quanto non ha correttamente trasposto l'art. 2 di tale direttiva;

— condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le licenze di trasmissione digitale che il governo svedese ha distribuito sono provvedimenti dello Stato che, tra l'altro, disciplinano l'impiego di servizi di trasmissione digitale e quindi, indirettamente, la prestazione di tali servizi nel Regno di Svezia. Il requisito nelle licenze attualmente in vigore in base al quale i licenziatari devono rispettare la sezione 2 nell'accordo di cooperazione da' indirettamente all'impresa statale Boxer una posizione monopolistica per servizi per il controllo di supporti dati (compresa la criptatura) in conflitto con l'art. 2.1 della direttiva sulla concorrenza. Il mantenimento dell'obbligo di rispettare tale sezione nell'accordo di cooperazione impedisce inoltre alle imprese interessate a fornire un'offerta completa di servizi di trasmissione digitale di sfruttare i diritti che l'art. 2, n. 2 e 2, n. 3 nella direttiva sulla concorrenza intendono garantire loro. La Commissione dichiara quindi che la Svezia non ha trasposto in modo corretto la direttiva sulla concorrenza nella sua normativa nazionale per quanto riguarda la diffusione e trasmissione di servizi digitali attraverso la rete terrestre.

(¹) GU L 249, pag. 21.

Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-422/07)

(2007/C 283/34)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. S. Pardo Quintillan e D. Recchia, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che il Regno di Spagna, non adottando le misure necessarie per il controllo del rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio in relazione alle ispezioni e alle verifiche di studi nel settore dei prodotti chimico-industriali, è venuto meno agli obblighi che gli derivano dall'art. 3 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, 2004/10/CE (¹), concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Alla Commissione non risulta che in Spagna siano state adottate le misure necessarie per il controllo del rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio da parte dei laboratori che effettuano prove sulle sostanze chimico-industriali. In Spagna non è stata neppure designata alcuna autorità incaricata di controllare l'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio da parte dei laboratori già menzionati o, in ogni caso, il nome di detta autorità non è stato comunicato alla Commissione.

Di conseguenza, occorre constatare che il Regno di Spagna non ha ancora adottato le misure necessarie per controllare il rispetto dei principi di buona pratica di laboratorio in relazione alle ispezioni e alle verifiche di studi nel settore dei prodotti chimico-industriali, così come previsto dall'art. 3 della direttiva.

(¹) GU L 50, pag. 44.

Ricorso proposto il 13 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-424/07)

(2007/C 283/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Braun e A. Nijenhuis)

Convenuto: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania, con le nuove disposizioni di cui agli artt. 33, n. 12, lett. b) e 9, lett. a) del TKG, introdotte nella legge tedesca sulle telecomunicazioni dalla legge 18 febbraio 2007, recante modifica delle disposizioni in materia di telecomunicazioni, ha violato gli artt. 6, 7, 15, n. 3, 16 e 8, nn. 1 e 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (¹), l'art. 8, n. 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (²), nonché l'art. 17, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (³);
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.